2. Le disposizioni del paragrafo 1 non escludono l'eventuale riscossione, oltre ai dazi di cui sopra, di un dazio supplementare sullo zucchero, corrispondente all'onere gravante sulla importazione dello zucchero ed applicabile alla quantità di zuccheri diversi calcolati come saccarosio, contenuta nel prodotto in misura superiore al 9 % in peso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

DECISIONE

del 27 ottobre 1966

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'allineamento accelerato sui dazi della tariffa doganale comune applicabili ai segmenti di pompelmo

(66/634/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 24,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la Commissione mista C.E.E.-Israele ha suggerito che, per la durata dell'Accordo fra la Comunità Economica Europea e Israele, i dazi della tariffa doganale comune per i segmenti di pompelmo siano parzialmente sospesi ; che il Consiglio, con decisione del 27 ottobre 1966 [1], ha dato seguito a tale suggerimento ;

Considerando che, per dare piena efficacia a detta decisione del Consiglio è opportuno che i dazi doganali applicati dagli Stati membri siano allineati sulle aliquote della tariffa doganale comune previste nella decisione suddetta, allorchè tali dazi sono più elevati delle aliquote della tariffa doganale comune,

DECIDONO :

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono, al livello stabilito nella decisione del Consiglio del 27 ottobre 1966 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune, applicabili ai segmenti di pompelmo, i dazi doganali applicabili a questi prodotti, allorchè tali dazi sono superiori alle aliquote della tariffa doganale comune risultanti da detta decisione.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 1967 e sarà applicabile fino al 30 giugno 1967.

Articolo 3

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Nel termine di un mese, i governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

---

[1] Vedi pag. 3496/66 della presente Gazzetta Ufficiale.